

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08 MAG. 2001

=====

ADDI' **08 MAG. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: DIONISI - GARGANO

DELIBERAZIONE N° 649

OGGETTO: Approvazione dello schema del nuovo articolo 5. sostituzione di quello approvato con la D.G.R. 7361 del 15/12/98, e sostituzione di quello inserito nel contratto di servizio stipulato in data 16/12/1999, repertorio 4898, con la Società VIAGGI E TURISMO MAROZZI S.r.l., per l'esercizio della linea interregionale "Avellino - Roma" - Rideterminazione corrispettivo.





OGGETTO: Approvazione dello schema del nuovo articolo 5, in sostituzione di quello approvato con la D.G.R. 7361 del 15/12/98, e sostituzione di quello inserito nel contratto di servizio stipulato in data 16/12/1999, Repertorio 4898, con la Società VIAGGI E TURISMO MAROZZI S.r.l., per l'esercizio della linea interregionale "Avellino - Roma" - Rideterminazione corrispettivo.



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici:

VISTO il Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997, modificato dal D. Lgs. n. 400 del 20 settembre 1999, recante "conferimento alle Regioni di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTA la Legge Regionale 16 luglio 1998, n. 30, in materia di riorganizzazione del trasporto pubblico locale;

ATTESO che la Giunta Regionale, con le deliberazioni n. 2526 e 2527, ha approvato la proposta di Bilancio regionale per l'esercizio 2001;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 7358 del 15/12/1998, con la quale sono stati individuati la rete ed il livello dei servizi minimi provinciali, regionali, ed interregionali su gomma, suddivisi per bacini provinciali;

PREMESSO:

- che la Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale n. 30 del 16 luglio 1998, era tenuta a stipulare regolari contratti di servizio con i gestori del trasporto pubblico, ed ai sensi dell'art.36 (norma transitoria), comma 1;
- che la Giunta Regionale ha provveduto ad individuare la rete ed il livello dei servizi minimi provinciali, regionali, ed interregionali su gomma, suddivisi per bacini provinciali;
- che la stipula del contratto di servizio era condizionata alla disponibilità di risorse finanziarie, e che alla data della stipula del contratto in argomento non erano previsti da parte dello Stato finanziamenti per coprire il maggior onere derivante dall'applicazione dell'I.V.A. sui contratti, e che all'epoca non era accertato se l'I.V.A. sui corrispettivi derivanti dai contratti di servizio fosse dovuta;
- che la Regione Lazio, sulla base della deliberazione della Giunta Regionale n. 7361 del 15/12/1998, ha approvato lo schema di contratto di servizio, per cui, successivamente, è stato stipulato un contratto, di durata triennale con decorrenza 01/01/1999, con la Società VIAGGI E TURISMO MAROZZI S.r.l., in data 16/12/1999, Rep. 4898, per l'esercizio dell'Autolinea "Avellino - Roma", e che il corrispettivo del contratto di servizio, ammontante a lire 668.790.382, fu determinato "I.V.A. inclusa in quanto dovuta", sulla base dell'ammontare disponibile dalla ripartizione del fondo regionale trasporti, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 7743 del 22/12/98 - Tabella C;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno, con proprio decreto del 22 Dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 3 del 4 Gennaio 2001, concernente: "Procedure e modalità per l'attribuzione di contributi erariali a favore delle Regioni e degli Enti Locali titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, in attuazione dell'art.9, comma 4, della legge 7 Dicembre 1999, n. 472", ha disciplinato le modalità di erogazione del contributo da corrispondere, con decorrenza 1999, alle Regioni, ed altri Enti locali in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, in forza dei quali gli Enti suddetti sono tenuti ad assicurare l'espletamento dei servizi connessi al trasporto pubblico regionale e locale attraverso la stipula di contratti di servizio che sono soggetti ad I.V.A 10 %";

ATTESO che, in base al suddetto decreto, si sono rese disponibili le risorse finanziarie a copertura dei maggiori oneri conseguenti all'applicazione dell'I.V.A. sulle somme disponibili dalla ripartizione del fondo regionale trasporti, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 7743 del 22/12/98 - Tabella C, si ritiene opportuno rideterminare il corrispettivo del contratto di servizio per l'esercizio dell'autolinea "Avellino - Roma", in lire 668.790.382, oltre I.V.A. 10 % ai sensi di legge;



CONSIDERATO che gli oneri necessari per adempiere agli obblighi del contratto di servizio di cui all'oggetto, trovano la necessaria copertura finanziaria, rispettivamente, nei capitoli di bilancio regionale di previsione, esercizio anno 2001, n. 43118: "Fondo regionale trasporti" e n. 43119: "Utilizzazione assegnazione dello Stato della quota I.V.A. relativa ai contributi destinati alle regioni ed agli Enti Locali titolari di contratti di servizio anni 1999-2000 (art.9, comma 4, della legge 7/12/1999, n. 472 - interventi nel settore dei trasporti).";

RITENUTO che, per quanto sopra detto, si debba provvedere alla modifica dell'art.5 dello schema di contratto di servizio approvato con D.G.R 7361 del 15/12/98 sostituendo lo stesso con il seguente:

"ART. 5
Corrispettivo

1) L'Ente affidante, per l'anno 2001, si impegna a corrispondere per lo svolgimento del servizio, all'Impresa affidataria, quale corrispettivo per le prestazioni di cui all'art.3, ed in considerazione delle tariffe di cui all'art.6, l'importo annuo di lire _____, oltre I.V.A. 10 %, ai sensi di Legge.

2) Il corrispettivo anzidetto, viene erogato in sei rate bimestrali anticipate, le prime cinque in acconto entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura da emettersi all'inizio di ogni bimestre di riferimento, la sesta, a saldo, previa acquisizione della relativa fattura, è corrisposta come segue:

- quanto all'80 %, entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura;
- quanto al residuo 20 %, sarà corrisposto entro 60 giorni dalla data della presentazione della rendicontazione annuale prevista all'art.11."

ACCERTATO, inoltre, che, in base a quanto previsto dalla L. R. 30/98:

- ai sensi dell'art.24, comma 2, i contratti debbono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, che, al netto dei costi delle infrastrutture, deve raggiungere almeno lo 0,35;
- ai sensi dell'art.24, comma 5, il mancato raggiungimento del rapporto di cui al comma 2, comporta la pronuncia di decadenza dell'affidamento e conseguentemente la risoluzione del contratto, salvo quanto previsto dal comma 10 dello stesso articolo;
- ai sensi dell'art.24, comma 10, l'Ente affidante, in sede di prima applicazione della legge 30/98, ove non venga raggiunto il rapporto di cui al comma 2 alla data dell'1/01/2000, l'Ente affidante può prorogare la scadenza di un biennio, previa presentazione di un piano di riequilibrio;

ATTESO che:

- la Società VIAGGI E TURISMO MAROZZI S.r.l., per l'esercizio della linea "Avellino - Roma", ha raggiunto un rapporto ricavi / costi pari al 35,01 %;

ACCERTATO, inoltre, che è stato effettuato il pagamento annuale della tassa di rilascio di concessione per il contratto di servizio, e del contributo di sorveglianza, relativi all'anno 2001, di cui alla legge n. 30 del 2/05/1980, e successive modificazioni, come segue:

- Tassa di rinnovo di concessione: L. 760.000. giusta quietanza n. 0158;
 - Contributo di sorveglianza: L. 2.920.000 giusta quietanza n. 0159
- (versate sul c/c 63101000 intestato a Regione Lazio - Tasse concessioni regionali - Servizio Tesoreria - Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma);

ATTESO che la sottoscrizione delle modifiche al contratto di servizio è a firma del Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti, in osservanza della Deliberazione 435 del 9/02/1999, relativa alla specificazione delle attribuzioni e dei compiti connessi alla Direzione del Dipartimento;

VISTA la Legge Regionale 22 ottobre 1993, n. 57, in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

all'unanimità,



DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui devono intendersi come formalmente riproposte,
A) di approvare lo schema dell'art. 5 in sostituzione di quello approvato con D.G.R. 7361/98, così come indicato nella presente deliberazione, che verrà adottato in sostituzione di quello inserito nel contratto di servizio stipulato con la Società VIAGGI E TURISMO MAROZZI S.r.l., in data 16/12/1999, per l'esercizio della linea interregionale "Avellino - Roma", come segue:

"ART. 5 Corrispettivo

L'Ente affidante, per l'anno 2001, si impegna a corrispondere per lo svolgimento del servizio, all'Impresa affidataria, quale corrispettivo per le prestazioni di cui all'art.3, ed in considerazione delle tariffe di cui all'art.6, l'importo annuo di Lire _____, oltre I.V.A. 10 %, ai sensi di Legge.

2) Il corrispettivo anzidetto, viene erogato in sei rate bimestrali anticipate, le prime cinque in acconto entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura da emettersi all'inizio di ogni bimestre di riferimento, la sesta, a saldo, previa acquisizione della relativa fattura, è corrisposta come segue:

- quanto all'80 %, entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura;
- quanto al residuo 20 %, sarà corrisposto entro 60 giorni dalla data della presentazione della rendicontazione annuale prevista all'art.11.;"

B) di autorizzare, per l'anno 2001, la corresponsione del corrispettivo per l'esercizio dell'autolinea "Avellino - Roma", rideterminato in lire 668.790.382, oltre I.V.A. 10 %, alla Soc. VIAGGI E TURISMO MAROZZI S.r.l.;

C) di prendere atto che la Soc. VIAGGI E TURISMO MAROZZI S.r.l. ha raggiunto, per l'esercizio della linea "Avellino - Roma", ai sensi del comma 2 dell'art.24, L. R. 30/98, l'obiettivo dello 0,35 del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto delle infrastrutture, consentendo, pertanto, la prosecuzione del contratto fino alla data del 31 Dicembre 2001;


D) di dare mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti, alla sottoscrizione delle modifiche da apportare al contratto di servizio vigente, sostituendo l'articolo 5 nella forma approvata dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi della L. 127/1997.

La presente deliberazione è pubblicata nel B.U.R.L., ad ogni effetto di legge.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



- 9 MAG. 2001